Decreto federale concernente l'approvazione e la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹:

visto il messaggio del Consiglio federale del2,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo addizionale del 31 maggio 2001³ contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000⁴ contro la criminalità transnazionale organizzata è approvato.

Art. 2

La legge sulle armi del 20 giugno 1997^5 è modificata come segue:

Art. 31c cpv. 2 lett. b^{bis} (nuova)

² Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo.

¹ RS **101**.

² FF. **2010**

³ RS ...; RU ...

⁴ RS **0.311.54**

⁵ RS **514.54**

b^{bis} trattare le richieste di autorità estere in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, di parti essenziali o costruite appositamente di armi, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, inviare alle autorità estere le richieste analoghe di autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento;

Art. 33 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova)

- ¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
- a^{bis} rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio di cui all'articolo 18*a* di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori;

Art. 3

- ¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141*a* cpv. 2 Cost.).
- ² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.